



UISP
UNIONE ITALIANA
SPORT PER TUTTI



LEGA CALCIO REGIONALE – U.I.S.P.

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI 24.06.1976 D.P.R. n. 530 del 02.08.1974

Prot. Reg. 10/08

Parma, 01/08/2008

Oggetto: Commissione II^Istanza Regionale

Ai: CONSIGLIERI REGIONALI
Ai: PRESIDENTI TERRITORIALI
Ai: RESPONSABILE SETTORE ARBITRALE
loro indirizzi

Nomina Commissione Disciplinare D'Appello di Secondo Grado

Nell'Assemblea e Direttivo Lega Calcio di Chianciano Terme 21 e 22 Marzo è stato deliberato che le Disciplinari Di Secondo Grado non saranno più territoriali, ma **solamente Regionali**. Di tale Commissione nella ns. regione è stato chiesto di assumersene la responsabilità a Fausto Contrasti, assieme ai componenti sotto indicati del Comitato di Modena che ne assume la sede.

Componenti: Fausto Contrasti (Responsabile attività Mo) Coordinatore
Claudio Bettelli (componente S.T.A. Mo)
Oreste Manicardi (resp.Sett.Giovanile e allenatori Mo)

Di seguito sono elencate le disposizioni regolamentari e organizzative:

1. Le delibere prese dalla Commissione NON saranno Giustificate ai relativi Giudici di Primo Grado, il Coordinatore della Commissione risponde direttamente al Presidente Regionale della Lega Calcio.
2. Ogni Comitato Territoriale deve raccogliere il fascicolo presentato dai ricorrenti, che poi invierà il tutto presso il Comitato di Modena a
Fausto Contrasti c/o Uisp Modena via 4 Novembre 40/h
41100 Modena tel. 059-348801 fax 059-348810
E- mail faustocontrasti@virgilio.it
nel fascicolo riportare il numero Telefonico della Lega territoriale, cellulare sia dell'arbitro, che degli assistenti, e eventuali Osservatori, Dirigenti e Soci).

I componenti della Commissione Disciplinare sono reperibili il martedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

- A. Ogni Comitato Territoriale Deve Far pervenire alla Commissione Disciplinare le Proprie Norme di Partecipazione.
- B. La composizione della Commissione 1° istanza, con nome cognome loro numero telefonici indirizzi e-mail per reperibilità

Comitato Emilia-Romagna

Via Testi, 2 – 43100 PARMA - Tel. 0521 707411 – Fax 0521 707420 - E-mail: a.casella@uispparma.it

N.B. Allego Sintesi della Giustizia Sportiva e relativi procedimenti per agevolare Comitati territoriali, le Associazioni e relativi Soci.

Organi della Giustizia Sportiva

Sintesi della Giustizia Sportiva e relativi procedimenti per agevolare Comitati Territoriali, Associazioni e relativi Soci.

49. Organi Disciplinari.

L'esercizio della Giurisdizione si svolge in **Tre** gradi di giudizio. Gli organi a ciò proposti sono:

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1) | Giudice Disciplinare di Primo Grado | (Territoriale) |
| 2) | Giudice Disciplinare d'Appello di Secondo Grado | (Regionale) |
| 3) | Corte Nazionale di Giustizia | (Nazionale) |

51. Competenza Organo Disciplinare d'Appello di Secondo Grado.

Il Giudice d'Appello di Secondo Grado è ugualmente competente, in sede d'impugnazione, per i fatti commessi nel Territorio Regionale coincidente con l'ambito di competenza del Consiglio Direttivo della Lega Calcio che lo ha nominato.

53. Nomina e composizione dell'organo Disciplinare d'Appello.

I nominativi degli eletti con l'indicazione delle loro funzioni devono essere pubblicati Sul comunicato ufficiale immediatamente successivo alla nomina.

55. Funzionamento del Collegio Disciplinare d'Appello.

La composizione del collegio è formata da TRE membri, le decisioni devono essere adottate a maggioranza relativa. Le votazioni saranno effettuate in modo palese; può deliberare con la presenza di almeno 2 membri.

67. Soggetti legittimati ed interesse a proporre ricorso.

Sono legittimati a proporre ricorso le Associazioni e i Soci; il Presidente della Lega calcio e il coordinatore del Settore Arbitrale (competenti). Chi propone ricorso deve avere interesse diretto. In merito alle squalifiche hanno interesse a proporre ricorso i Soci e le Associazioni. Nei casi di illecito sportivo e/o di irregolare tesseramento è legittimato a presentare ricorso chiunque abbia interesse al risultato della gara.

70. Forma del ricorso.

Il ricorso/i devono avere a **pena di inammissibilità** la forma scritta e devono contenere:

- a) nome del Socio e dell'Associazione;
- b) gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato;
- c) data della gara dove è stato compiuto l'illecito;
- d) motivi della contestazione;
- e) indicazioni delle prove allegate;
- f) la formulazione delle conclusioni;
- g) data del ricorso;
- h) sottoscrizione del ricorrente (Presidente o Dirigente);
- i) eventuale copia della ricevuta di invio alla parte interessata alla decisione nel termine perentorio previsto dall'art. 75 RD;
- l) importo cauzionale art.77 RD.

La mancanza dei predetti requisiti è condizione d'inammissibilità del ricorso.

72. Termini di presentazione del ricorso.

Il ricorso deve essere proposto all'organo disciplinare nei termini di **5 (cinque)** giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata. **Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.** Ai fini del rispetto dei termini si deve fare riferimento al timbro della data apposto sulla busta in caso di invio per posta o al timbro apposto dalla segreteria della Lega calcio competente in caso di deposito del ricorso.

75. Modalità di presentazione del ricorso.

I ricorsi devono essere depositati presso la segreteria della Lega Calcio competente all'indirizzo indicato nelle Norme di Partecipazione a Pena di irricevibilità del ricorso stesso.

Un incaricato della segreteria deve apporre il timbro della data di arrivo dell'atto.

In caso di deposito l'incaricato deve altresì rilasciare al ricorrente o al suo delegato una ricevuta riportante la data del deposito.

L'interessato deve allegare al ricorso l'importo cauzionale previsto dall'art. 77 RD.

77. Cauzione

I ricorsi all'organo disciplinare d'appello di secondo grado devono essere accompagnati dalla **cauzione di €. 75,00.**

In caso di rinuncia al ricorso la cauzione deve essere restituita.

Qualora i ricorsi siano respinti, la cauzione è trattenuta; se accolti, anche parzialmente, la cauzione deve essere restituita integralmente.

78. Controricorso

Hanno interesse diretto a proporre controricorso solo i soggetti destinatari del ricorso ai sensi dell'art. 75 RD. Il controricorso è sottoposto alle stesse formalità previste per il reclamo, devono essere inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro **cinque giorni a pena d'inammissibilità.**

79. Procedura di ricevimento e di trasmissione del ricorso

La Lega Calcio competente a ricevere il ricorso provvede a formare il relativo fascicolo allegando a esso tutti i documenti necessari ai fini della decisione e a trasmetterlo al giudice competente entro il **termine di due giorni dalla ricezione.**

80. Rinuncia al ricorso

Le parti hanno facoltà di rinunciare al ricorso purchè ciò avvenga prima della decisione. Non è ammessa la rinuncia al reclamo.

94. Forma della decisione disciplinare

Le decisioni di secondo grado devono contenere a pena di nullità i seguenti requisiti:

- a) Indicazione del soggetto ricorrente;
- b) Provvedimento impugnato;
- c) Succinta esposizione dei motivi dell'impugnazione;
- d) Motivazioni della decisione;
- e) Dispositivo della decisione.

95. Pubblicazione delle decisioni

Le decisioni riguardanti le Associazioni, atleti, dirigenti e allenatori devono essere pubblicate integralmente sul Comunicato Ufficiale della Lega Calcio sia regionale che territoriale.

96. Termini per la pubblicazione delle decisioni

Le decisioni del giudice di secondo grado devono essere pubblicate entro 21 (ventuno) giorni dal ricevimento del fascicolo (vedi art. 79 RD).

Per quanto non contemplato nella sintesi della Giustizia Sportiva, trova Applicazione il tutto nella Normativa Generale della Lega Calcio Uisp e nei regolamenti Tecnici del Calcio a 11, Calcio a 5 e Calcio 7/8 in vigore Dal 1° Settembre 2008.

Il Presidente
Andrea Casella